

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XLI.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 DICEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA MALFA

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	481
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Creazione presso l'Istituto di Credito Fondiario delle Venezie-Verona, di una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità. (Approvato dalla V Commissione permanente del senato) (895).	481
PRESIDENTE	481, 482, 483, 484
BARBINA, <i>Relatore</i>	481, 482, 483
COSTA	482
VICENTINI	482
TROISI	482
CASTELLI AVOLIO	482, 483
SAGGIN	483
SULLO	483
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Compensi ai membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra (882).	484
PRESIDENTE	484, 485, 486
PETRILLI	484, 485
BARBINA <i>Relatore</i>	484, 485, 486
COSTA	484
TURNATURI	486
BAVARO	486
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	486

La seduta comincia alle 10.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Pecoraro.

Discussione del disegno di legge: Creazione presso l'Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Verona - di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità. (895) (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Creazione presso l'Istituto di credito fondiario delle Venezie — Verona — di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità ».

Invito il relatore onorevole Barbina a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, che è stato già approvato dalla V Commissione permanente, finanze e tesoro, del Senato.

BARBINA, *Relatore*. L'Istituto di credito fondiario di Verona svolge da tempo una attività veramente preziosa. Ora ha chiesto di

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1949.

estendere questa sua attività anche ai finanziamenti di opere pubbliche, costituendo una Sezione autonoma per questi finanziamenti.

La necessità di questa Sezione è veramente sentita nel Veneto, dove non vi sono istituti adatti per il finanziamento di opere pubbliche.

Le Casse di risparmio non possono fare questi finanziamenti a lunga scadenza, nonostante la deroga che è stata concessa alle medesime dalla legge Tupini onde agevolare la esecuzione di opere pubbliche nell'interesse di enti locali.

Il credito fondiario, a sua volta, non può compiere questi finanziamenti, nonostante un'altra deroga, che è stata concessa agli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario in base alla legge del 29 luglio 1949, n. 474, poiché questa deroga riguarda soltanto i mutui destinati alla ricostruzione, trasformazione e sopraelevazione di edifici ad uso prevalente di abitazione non di lusso (sono escluse le opere pubbliche). I comuni e le provincie si trovano quindi in gravi difficoltà, anche per valersi dei finanziamenti concessi dalla legge Tupini, perché non riescono a trovare gli istituti disposti a concedere questi mutui.

È evidente quindi la utilità di questa richiesta del credito fondiario delle Venezie, che è già attrezzata per tali finanziamenti.

Le opere pubbliche che verrebbero finanziate, sarebbero quelle compiute dagli enti pubblici, dalle aziende autonome, nonché da imprese private concessionarie delle opere e degli impianti anzidetti.

La legge — che è già stata approvata dal Senato — presenta soltanto qualche lieve difetto di forma: così, per esempio, all'articolo 2, dove si parla ad un certo punto di « imposte di consumo » e più oltre di « dazio di consumo », è evidente che la parola « dazio » è impropria; così per quanto riguarda il « foglio degli annunci legali » a cui si fa riferimento nel provvedimento, ci sarebbero dubbi sul fatto se ciò possa essere sufficiente ai fini della garanzia dei terzi.

COSTA. I due rilievi di forma a cui ha fatto cenno il relatore, mi sembra che abbiano una maggiore importanza di quella che egli ha voluto ad essi attribuire.

Certo è antipatico che in un testo di legge ci siano denominazioni non propriamente giuridiche. Così, per esempio, quando si parla di « dazio consumo » è evidente che tratta di un errore.

Per quanto riguarda poi il « foglio degli annunci legali » a cui ha fatto appena un

modesto cenno l'onorevole relatore, anche qui osservo che, o non occorre una pubblicità — trattandosi di enti pubblici — oppure, se ci preoccupiamo di una pubblicità idonea a garantire i terzi, questa non può essere che la trascrizione nei registri della proprietà immobiliare.

Quindi si dovrebbe dire che, oltre alla pubblicazione nel foglio degli annunci legali, ci debba anche essere la trascrizione nei registri immobiliari della proprietà fondiaria.

VICENTINI. Si potrebbe sopprimere il riferimento agli annunci legali.

TROISI. Quanto afferma il collega Costa mi pare che sia già sottinteso nel testo della legge. Va da sé che il sistema di pubblicità è quello della trascrizione. È soltanto per il privilegio che si richiede la pubblicità attraverso il foglio degli annunci legali.

CASTELLI AVOLIO. Causa legittima della prelazione è il privilegio; pertanto il privilegio è un diritto di prelazione che la legge accorda in considerazione della causa del credito. I privilegi prima non venivano trascritti. Col nuovo codice vi sono dei casi in cui anche il diritto di privilegio viene trascritto, ma sono casi ben determinati.

Ora, qui si vuole concedere un privilegio per cui non viene stabilita la trascrizione, ma soltanto la pubblicazione, per dare notizia ai terzi che inerisce in quella data cosa un diritto di prelazione.

COSTA. Il privilegio ha valore pratico quando si apre il concorso dei creditori sul prezzo dei beni espropriati; tuttavia esso è un istituto delicatissimo.

Desidero che si voti su questa mia eccezione. Ritengo che non sia una pubblicità garantita quella sul foglio degli annunci legali.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho l'impressione che questo provvedimento debba comportare un esame approfondito. Credo che il primo quesito che la Commissione deve porsi è che con la creazione di una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità si crea nel sistema del credito fondiario, un precedente innovativo.

BARBINA, *Relatore*. Credo che sia la prima sezione del genere. Ci sono però altre richieste.

CASTELLI AVOLIO. Questo è fondamentale.

PRESIDENTE. Quando avremo risolto questo problema, considereremo poi gli aspetti particolari della questione. Prego la Commissione di considerare che questa istituzione costituisce senza dubbio una necessità locale,

ma evidentemente tra qualche tempo ci verranno sottoposte altre necessità locali per altri Istituti di credito fondiario. Quindi se c'è un sistema di finanziamento delle opere pubbliche, evidentemente col presente progetto si devia dal sistema corrente. Potrà essere necessario questo decentramento, ma bisogna vedere prima se effettivamente lo è. Dalla relazione non si rileva alcun elemento che ci illumini sull'opportunità di cambiare questo sistema.

Onorevoli colleghi, noi dobbiamo inquadrare il provvedimento da tutti i punti di vista e poi lo discuteremo. Non credo che siamo in condizioni di esaminare tutte queste disposizioni particolari. Sono applicazioni di un sistema generale. Io mi meraviglio che si parli di dazio di consumo, ecc. È un principio nuovo ed è curioso che lo si ponga in un provvedimento particolare. Credo che la Commissione non sia ora in grado di giudicare e prego il relatore di fornire altri chiarimenti.

BARBINA, *Relatore*. È vero che si creerebbe con questo provvedimento qualcosa di nuovo. Però faccio presente che già alle disposizioni relative al credito fondiario sono state apportate innovazioni. Ho citato nella mia relazione l'articolo 3. Le necessità di finanziamento di opere pubbliche sono evidenti. Se andiamo incontro ad esse creando nuove sezioni, si dice che sorgeranno le stesse necessità in altre provincie. Ebbene, esse saranno esaminate caso per caso.

PRESIDENTE. Ho posto una questione di principio. Le necessità di finanziamento di opere pubbliche non sorgono da oggi, ma da molto tempo. Ci sono già Istituti per il finanziamento di opere pubbliche, come la Cassa depositi e prestiti, Consorzi ed altri. Non ho nessuna pregiudiziale, ma la Commissione deve sapere bene che cosa approva. Ed io al solito mi meraviglio di questo strano modo di legiferare. C'è un Comitato del credito il quale ci dovrebbe far conoscere in primo luogo che il sistema oggi in atto è insufficiente. In tal caso si potrà prendere in considerazione il nuovo sistema, sapendone tutte le conseguenze.

Ma, poi, trovo cose assurde in questo disegno di legge: si parla di mutui a favore di imprese di nazionalità italiana, di ditte che hanno proprietà di un impianto. L'articolo 2 dice: « I mutui a favore di enti pubblici e dei loro Consorzi e aziende autonome, ecc. ». In verità non capisco.

BARBINA, *Relatore*. Si tratta di concessioni di opere a pagamento differito che vengono fatte ad enti.

SAGGIN. Sono del parere del Presidente e domando che il provvedimento sia rinviato ad altra seduta per un esame più approfondito.

SULLO. Dal momento che il disegno di legge si deve rinviare, prego il relatore, di avere, se possibile, un estratto stenografico o un riassunto della seduta del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 19 novembre 1948, data in cui il provvedimento è stato discusso.

PRESIDENTE. Ciò allo scopo di sapere come il Comitato stesso ha impostato il problema.

CASTELLI AVOLIO. Il rinvio è necessario anche per chiarire quanto è detto nel penultimo comma dell'articolo 2, in seguito al rilievo che giustamente ha fatto il collega Costa, poiché in questo articolo si dice che viene concessa una prima ipoteca sulle opere e sugli impianti. E siamo d'accordo. Ma siccome si tratta di un onere specifico, bisogna chiarire la cosa immobiliare su cui cade il diritto di ipoteca, perché qui si parla di opere ed impianti. Ora, si deve trattare di una cosa che abbia carattere immobiliare, perché l'ipoteca su impianti in modo generico non si concepisce, non è possibile.

Oltre all'ipoteca sugli impianti in genere, la legge, secondo lo schema attuale, concederebbe il diritto di prelievo, ossia oltre alla ipoteca speciale su determinati immobili verrebbe concessa anche una garanzia di carattere generale che giungerebbe, in alcuni casi, ad essere migliore dell'ipoteca. Bisogna vedere quale estensione si vuol dare a questo prelievo. In altri termini se l'ipoteca cade sulla cosa oltre a questa si concede un diritto generale di prelievo. Allora quest'ultimo coprirebbe genericamente le opere. È tutta una cosa da chiarire, perché così, dal punto di vista giuridico, non dico che sia una mostruosità, ma certamente una cosa non bene fatta.

PRESIDENTE. Mi sembra, onorevoli colleghi, che sia il caso di chiedere una relazione del Comitato interministeriale del credito per sapere che cosa ha inteso di fare, che cosa vuole costituire, perché è certo che dopo l'approvazione di questo provvedimento di richieste di sezioni autonome le avremo da molte parti. E, se dobbiamo averle dappertutto, diamo almeno alla questione un regolamento di carattere generale. Non facciamo un provvedimento di carattere particolare, salvo poi a tornarci sopra.

Se la Commissione vuole esprimere il desiderio che le sia trasmessa la relazione del Comitato del credito, può farlo.

SULLO. Ritengo che ciò sia opportuno.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1949

PRESIDENTE. Allora propongo di rinviare l'esame del disegno di legge ad altra seduta in attesa di conoscere le ragioni della innovazione introdotta nel sistema dell'attuale ordinamento degli Istituti di credito fondiario e degli Istituti che effettuano finanziamenti per opere pubbliche, mediante la creazione di una « Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità » e se il Comitato interministeriale per il credito abbia considerato e risolto la questione in linea di principio.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Compensi ai membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra. (882).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Compensi ai membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra ».

Ricordo che nella seduta di ieri è stato rinviato il provvedimento « Compensi ai membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra » perché era stato sospeso il provvedimento di carattere generale « Compensi delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati, operanti nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato » (563).

Ora, io volevo chiedere al collega Petrilli, che ieri presiedeva, se c'è da risolvere una questione fondamentale, ossia se vi è una obiezione sopra un punto particolare del citato provvedimento o un richiamo ad esso in senso generale.

PETRILLI. La ragione della sospensione è derivata dall'articolo 2 il quale dice: « In aggiunta al normale gettone di presenza ai componenti del Comitato è dovuta una indennità integrativa per ogni pratica esaminata, ecc. »; e siccome l'altro disegno di legge, di cui è stato sospeso l'esame, (n. 563) quello cioè relativo ai compensi per le Commissioni, Consigli, Collegi, ecc., rinnova tutta quanta la materia, credo che non possiamo parlare in questa legge di gettoni di presenza quando poi l'altra legge muta il sistema.

BARBINA, *Relatore*. Non nascondo la mia perplessità in quanto ciò riguarda la materia delle pensioni di guerra, che è argomento abbastanza scottante. Ho paura che ciò abbia una ripercussione, crei un ritardo nella liquidazione delle pensioni medesime. Il che sarebbe veramente doloroso.

PRESIDENTE. Se vi è l'intenzione di discutere l'indennità, in particolare rinviando pure l'esame del provvedimento; ma se esso si riferisce ad una legge generale, non è motivo sufficiente, a mio giudizio, per rinviarne l'esame. Mi sembra che con questo disegno di legge il compenso venga corrisposto mediante una specie di cottimo.

COSTA. Nell'altro disegno di legge, quello n. 563, c'è il gettone di presenza e, in aggiunta, c'è un tanto per ogni candidato che viene esaminato.

PETRILLI. Qual'è la misura del compenso per ogni gettone di presenza?

COSTA. Va da un minimo di 500 lire ad un massimo di 800 lire. Non c'è differenza tra funzionario e non funzionario. La distinzione è lasciata all'arbitrio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, siccome il disegno di legge n. 882 è un provvedimento particolare, rispetto all'altro n. 563 di cui è relatore l'onorevole Costa, le disposizioni che saranno in contrasto con il provvedimento generale cadranno.

Pertanto, se non vi sono osservazioni, propongo di proseguire l'esame del citato disegno di legge in questa seduta.

(Così rimane stabilito).

PETRILLI. A mio parere bisognerebbe sopprimere il secondo comma dell'articolo 1, perché in base alla legge istitutiva del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra il presidente e i vicepresidenti non possono essere rispettivamente che presidenti di sezione e consiglieri della Corte dei conti. Quindi l'ipotesi prevista nel secondo comma « Tale indennità è ridotta alla metà qualora il presidente ed i vicepresidenti siano funzionari dello Stato in attività di servizio » è una ipotesi che non si verifica proprio necessariamente. Quindi non è il caso di dire al primo comma che si danno 25.000 lire al presidente e 20.000 lire ai vicepresidenti e poi nel secondo comma che tale indennità viene ridotta alla metà qualora il presidente ed i vicepresidenti siano funzionari dello Stato in attività di servizio. Si dovrebbe se mai invertire l'ordine dell'articolo e dire: È assegnata l'indennità al presidente ed ai vicepresidenti qualora non siano dipendenti dello Stato. Ma siccome in base all'attuale legislazione il presidente ed i vicepresidenti sono dei funzionari della Corte dei conti, è strano fare prima una ipotesi che non ha riscontro nella realtà giuridica e mettere nell'ipotesi quello che corrisponde all'attuale realtà.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1949

Ora, mi risulta che il Ministero del tesoro ha consentito di sopprimere il secondo comma.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del relatore?

BARBINA, *Relatore*. Il disegno di legge è stato presentato dal ministro del tesoro e questo, con una lettera al presidente della nostra Commissione, ha anche espresso parere favorevole alla modifica del disegno di legge nel senso esposto dall'onorevole Petrilli, cioè ha detto che il presidente e i vicepresidenti sono scelti sempre fra i presidenti di sezione e i consiglieri della Corte dei conti in attività di servizio. Propone pertanto che sia soppresso il secondo comma dell'articolo 1. È una proposta dello stesso ministro e quindi non c'è difficoltà ad accettare la soppressione lasciando 25 mila lire per il presidente e 20 mila lire per i vicepresidenti. In conseguenza, però, dovrebbe essere modificato anche l'articolo 2 perché anche qui c'è la distinzione fra relatori dipendenti dall'Amministrazione dello Stato in attività di servizio e relatori estranei all'Amministrazione. Siccome in realtà si tratta sempre di dipendenti in attività di servizio dell'Amministrazione medesima era stato chiesto che l'indennità fosse stabilita nella cifra unica di lire 200. In tal senso proporrei di modificare anche l'articolo 2.

PETRILLI. I componenti del Comitato sono alti magistrati ai quali verrebbero date 100 lire per una pratica di pensione, la quale è sempre complicata perché si debbono risolvere questioni di carattere giuridico, e anche perché nel Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra non vanno le pratiche comuni, ma solo quelle importanti. La revisione esige un lavoro molto oculato e approfondito.

Ora, a termini dell'articolo 2 del provvedimento, il magistrato della Corte dei conti prende 100 lire, mentre l'estraneo prende 200 lire. Mi sembra che ciò sia poco deferente verso funzionari di così elevato grado.

BARBINA, *Relatore*. Modificando l'articolo 1 e l'articolo 2 nel senso sopra indicato, ritengo che i quattro milioni e 600 mila lire previsti dall'articolo 4 per l'applicazione della presente legge siano sufficienti.

Propongo pertanto l'approvazione di questo disegno di legge con le modifiche di cui è stato fatto cenno, ed esprimo l'augurio che ciò possa servire ad accelerare la definizione delle pensioni di guerra.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla lettura degli articoli.

ART. 1.

È attribuita una indennità mensile di lire 25.000 al presidente del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e di lire 20.000 ai vicepresidenti del Comitato stesso.

Tale indennità è ridotta alla metà qualora il presidente ed i vicepresidenti siano funzionari dello Stato in attività di servizio ».

Rammento che il relatore, d'accordo col Ministro del tesoro, propone la soppressione del secondo comma. Se non vi sono osservazioni pongo in votazione l'articolo così modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« In aggiunta al normale gettone di presenza ai componenti del Comitato è dovuta una indennità integrativa per ogni pratica esaminata e definita di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore, nella misura di lire 100 per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato in attività di servizio e di lire 200 per gli estranei all'Amministrazione statale oppure per i funzionari non più in attività di servizio ».

Anche per questo articolo il relatore, d'accordo col Ministro del tesoro, propone una modificazione nel senso che l'articolo medesimo sia sostituito dal seguente:

« In aggiunta al normale gettone di presenza ai componenti del Comitato è dovuta una indennità integrativa di lire 200 per ogni pratica esaminata e definita di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore ».

Pongo in votazione l'articolo così modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3

« Al segretario del Comitato per l'assistenza alle adunanze è dovuta, oltre al normale gettone di presenza, una indennità integrativa di lire 10 per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Alla copertura dell'onere di lire 4.600.000 risultante, per l'esercizio finanziario 1949-50, dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1949

n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio 1949-50.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1949 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

BARBINA, *Relatore*. Vorrei fare una osservazione sulla decorrenza dal 1° gennaio 1949 e cioè che essa si riferisce in parte all'esercizio già chiuso. Propongo pertanto la decorrenza dal 1° luglio 1949.

TURNATURI. Ritengo che lasciando la decorrenza dal 1° gennaio 1949 vi sia ancora la possibilità di far fronte alla maggiore spesa.

PRESIDENTE. Come si è fatto a prevedere la spesa se non vi era la legge di autorizzazione ?

TURNATURI. Il ministro ha previsto un onere di 4.600.000 lire.

BARBINA, *Relatore*. Per l'esercizio finanziario 1949-50.

TURNATURI. Lo stesso ministro che propone il disegno di legge ha stabilito questa decorrenza. Quindi abbiamo la prova che i fondi ci sono.

BARBINA, *Relatore*. Insisto nella mia proposta di decorrenza del provvedimento dal 1° luglio 1949.

PRESIDENTE. Abbiamo dato 200 lire in più. Avendo migliorato il compenso possiamo stabilire la decorrenza dal 1° luglio scorso.

BAVARO. L'articolo 4 parla del fondo di riserva che servirà per pagare gli arretrati.

PRESIDENTE. È un fondo di riserva per l'avvenire, non per il passato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 con la sostituzione delle parole « dal 1° gennaio 1949 » con le altre « dal 1° luglio 1949 ».

(È approvato).

Il presente disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge ora esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Compensi ai membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra » (882):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Balduzzi, Barbina, Bavaro, Castelli Avolio, Cavallari, Chiaramello, Cicerone, Corbino, Costa, De Martino Francesco, De Palma, Dugoni, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, La Malfa, Longoni, Mannironi, Nitti, Pesenti, Petrilli, Ponti, Proia, Saggin, Schiratti, Tarozzi, Troisi, Turnaturi, Vicentini Rodolfo.

È in congedo:

Pecoraro.

La seduta termina alle 12,30.